

ORIGINALE

COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

DEL 10/02/2005

OGGETTO:
NORME DI TUTELA IN TEMA DI IMPIANTI D'IMMISSIONE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE

Oggi, 10/02/2005 alle ore 21,40 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra VIGIANI M. Teresa nella sua qualità di Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 FERRI FERRUCCIO	P	12 RUBETTI PAOLO	P
2 PIANTINI GIUSEPPE	P	13 SASSOLI FEDERICO	A
3 NASSINI RENATO	P	14 NORCINI GIANFRANCO	P
4 VIGIANI MARIA TERESA	P	15 CHECCACCI SERENA	P
5 MULINACCI GIUSEPPE	P	16 BENDONI ADOLFO	P
6 DETTI DOMENICO	P	17 VITELLOZZI SANTINO	P
7 POLVERINI SILVANO	P	18 COREZZI MAURO	P
8 LARGHI ALBERTO	P	19 CIAMPELLI CLAUDIA	P
9 SANTINI EMANUELE	A	20 VARRAUD GIAMPIERO	A
10 ZOCCOLA ASCANIO	A	21 BARTOLINI ELISA	P
11 ARDENTI ENZO	P		

risultano presenti n. 17 e assenti n. 4

ASSESSORI ESTERNI presenti: GIOVANNINI - ACCIAI

Scrutatori i Signori: =====

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la Dott.ssa PETRUCCI Silvia assistito da FANI - RIGHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI NO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/02/2005

PUNTO N. 9 (Ex punto n. 10): NORME DI TUTELA IN TEMA DI IMPIANTI D'IMMISSIONE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE ; RELATORE: ASSESSORE ALL'URBANISTICA PIANTINI;

Presidente Vigiani: passiamo al punto n. 10 all'Odg che è diventato n. 9 (legge il punto), la parola alla'Ass. all'Urbanistica Piantini.

Assessore Piantini: vorrei che i colleghi ci fossero tutti, con la lucidità che rimane, mi sembrerebbe opportuno precisare che bisognerebbe essere capaci di prescindere dai fatti contingenti per quanto riguarda questa delibera e facendo presente che il Comune di Bibbiena mancava di ogni forma di regolamentazione specifica in merito all'installazione di presidi elettromagnetici nel nostro territorio, finalizzati alla telefonia, mi sembra di aver capito anche se non è che sia un tecnico spero in queste cose, ossia il nostro regolamento non aveva norme in merito. In commissione urbanistica sono state discusse proposte per la stesura di questa delibera, che parte da un dispositivo, o meglio da una ordinanza del Consiglio di Stato che ritiene il comune competente nella materia, si avvale di altre deliberazioni fatte da comuni rispetto ad alcune norme che dobbiamo darci a partire da questa sera, quindi sono norme che dovrebbero entrare in vigore se la delibera passa e che si basano su questi punti, allora l'Uff. Urbanistica dovrà evidentemente predisporre queste norme di competenza nel regolamento. Di dargli mandato affinché la distanza minima degli impianti da abitazioni, Immobili sedi di strutture produttive, insomma situazioni e realtà in cui è presente la popolazione ad una distanza di 300 m. Che il comune al fine di evitare eventuali speculazioni, questo è il punto che ha trovato disaccordo, cioè nel mentre nel corpo della delibera complessiva anche in Commissione Urbanistica c'è stato da parte di tutti i gruppi, se non ho capito male, disponibilità su vari punti a trovare convergenze, su questo punto, il fatto che il comune, allorché una società individua un sito in cui andare ad installare antenne di questo genere, il comune può arrivare, perché l'ho detto ci possono essere anche altri meccanismi di accordo che non passano obbligatoriamente attraverso esproprio, può arrivare anche all'esproprio, trattandosi di un servizio che noi intendiamo come servizio di interesse pubblico. Per altro nelle realtà, e ce ne sono nel nostro comune, in cui fino ad ora in mancanza di una normativa si è andati ad installare antenne nel non rispetto di questo e d'altra parte non c'erano regole, dovranno adattarsi alla normativa vigente. cioè alla normativa che noi andremo a deliberare questa sera. Poi di vedere anche di fare in maniera tale che le altre realtà territoriali di questo comprensorio, qui noi ne abbiamo due importanti rappresentate, Zoccola è in giunta della Comunità Montana, F. Ferri è il Presidente della Conferenza dei Sindaci, operare perché questa normativa diventi una normativa tale da rendere omogeneo il territorio casentino, perché sarebbe impensabile che al nostro confine con Poppi, poi a 50 m più in là c'è una casa uno va a piantare. E da ultimo ma questo credo che poi verrà messo in votazione distinta, chiedere che questo atto diventi eseguibile immediatamente a partire da questa sera. Se non ci sono problemi...

Presidente Vigiani: volevo chiedere intanto anche al Presidente della Commissione consiliare se vuole dire il risultato di quello che è stata la Commissione.

Mulinacci (Maggioranza): per quanto concerne la Comm. Urbanistica consiliare è stato molto esplicito il Piantini, effettivamente l'unico punto di disaccordo diciamo fra le forze politiche era riferito al punto relativamente all'esproprio, questo qui è quanto riguarda la Comm. Consiliare. Per quanto riguarda il nostro gruppo dato che sono stato chiamato in causa:

legge il proprio intervento si veda la pagina successiva

INTERVENTO DI RUINACEE

In riferimento a quanto espresso dall'Assessore Piantini e a quanto riportato nella delibera oggetto del presente dibattito il gruppo DS approva quanto appena detto ~~in proposito~~ ^{in proposito}

Vorrei citare un intervento del Magistrato Casson che ho avuto modo di trovare in ~~de no. 24~~ ^{de no. 24} durante una ~~ricerca~~ ^{ricerca} ~~in merito all'oggetto del dibattito~~ ^{in merito all'oggetto del dibattito} ~~ve la legge~~ ^{ve la legge}

" FAR POLITICA NEL SENSO MIGLIORE, NELL'ACCEZIONE MIGLIORE DEL TERMINE, DOVREBBE SIGNIFICARE FAR L'INTERESSE DEL CITTADINO, E DELLA COLLETTIVITÀ E QUINDI PERVENIRE I MALI CHE POSSONO DERIVARE, AL SINGOLO O AD UNA COLLETTIVITÀ, DA ATTIVITÀ ECONOMICHE E DA ATTIVITÀ DI QUALSIASI TIPO. COMPITO DELLA POLITICA NON E' QUELLO DI AVERE LA CERTEZZA ASSOLUTA DELLA MANCANZA DI UN DANNO AL CITTADINO, MA COMPITO FONDAMENTALE IN QUESTO SETTORE E' QUELLO DI PREVENIRE, E' QUELLO DI ARRIVARE PRIMA, E' QUELLO DI TUTELARE, IN MANIERA MOLTO PIÙ AMPIA RISPETTO A QUANTO SIA NECESSARIO, QUELLA CHE E' LA SALUTE DEL CITTADINO ".

Dobbiamo affermare che non siamo arrivati primi, questo no, poiché l'indirizzo che stiamo adottando è già stato preso da molti altri comuni italiani, anche se in modalità differenti rispetto alla nostra da diversi anni ~~anni~~ ^{anni}.

Riteniamo ~~molto~~ ^{molto} importante quanto riportato nella delibera, ~~trovandoci~~ ^{trovandoci} in una fase transitoria, cioè di conferma, del piano strutturale, crediamo che una normatizzazione in tal senso debba essere fatta.

Siamo tranquilli nell'affermare quanto sopra detto anche in relazione al "PRINCIPIO DI PRECAUZIONE"; la stessa Comunità Europea dice, sintetizzando, che quando un'attività o una tecnologia suscita il forte dubbio di essere dannosa per la salute e per l'ambiente, occorre prendere necessarie precauzioni anche in assenza di una chiara relazione causa-effetto dimostrata su base scientifica derivata fra quella attività ed il danno che ne potrebbe derivare.

Molti affermano che l'autonomia dei comuni si limita esclusivamente alla pianificazione del territorio ed alla verifica dell'impatto ambientale, ma ci sono casi in cui i TAR regionali sanciscono il diritto dei Comuni a fissare, un proprio regolamento ^{che} sulla base della propria ^{che} competenza ~~ambientale~~ ^{ambientale} ~~urbanistica~~ ^{urbanistica} ~~ed~~ ^{ed} ~~quella igienico-sanitaria~~ ^{quella igienico-sanitaria}.

~~quella igienico-sanitaria~~ ^{Tengo inoltre a precisare che}

le leggi nazionali fissano limiti massimi insuperabili, ma non significa automaticamente doversi uniformare ad essi in applicazione del "Principio di precauzione" sopra citato ribadito anche dall'OMS ^{su una conoscenza scientifica in divenire} ^{limitata e non definitiva.}

Avrei il piacere che tale indirizzo non fosse strumentalizzato e considerato una sorta di rimedio ^{sono} a ~~alcune~~ ^{alcune} situazioni che si ^{sono} venute a creare sul territorio comunale, poiché così non è. Se ciò accadesse a mio avviso ^{perderebbe} l'importanza che merita. Infine preciso che ~~non~~ ^{non} ha

l'obbligo di garantire il servizio di telefonia cellulare ^{oltre} a quello di tutelare la salute dei propri cittadini.

~~la parte amministrativa~~ ^{la parte amministrativa} ~~le amministrazioni future~~ ^{le amministrazioni future}
~~hanno col carico~~ ^{hanno col carico}

Bendoni (Bibbiena per le Libertà): apprezzo lo sforzo che ha fatto il Cons. Mulinacci per cercare di dare una giustificazione a questa delibera, in realtà, secondo noi questa è una delibera "ad personam" o "ad personam" che sono determinati cittadini che si sono fatti promotori di un fantomatico comitato con fantomatiche firme per dimostrare un pericolo secondo noi inesistente, però, preliminarmente, io eccepisco l'assoluta illegittimità di questo punto all'Odg perché secondo la giurisprudenza univoca di decine di TAR (Tribunali amministrativi regionali) di tutta Italia questa materia non è di competenza amministrativa del C.C. ma della Giunta Regionale in sede legislativa. Leggo le sentenze così tutto il C.C. per quanto occorre possa, ripeto sempre nell'ottica del mio lavoro di Minoranza, si renda conto come veramente siamo fuori dal seminato, cioè noi si sta deliberando su un argomento che non rientra tra i poteri del C.C. Allora questo è TAR Veneto: "le deliberazioni consiliari che individuano siti provvisori e definitivi (...) per installazioni e stazioni radio si riferiscono ad una funzione che esula dalle competenze attribuite all'amministrazione comunale" Poi sempre TAR Veneto, nello stesso modo gennaio 2004, TAR dell'Abruzzo Pescara: "espressamente prevede che l'operatore che (...) quindi non c'è competenza assolutamente del C.C. Lo stesso altre sentenze del TAR dell'Abruzzo: "non può essere imposto con regolamento comunale il rispetto dei limiti di cui al Decreto ministeriale per qualsiasi installazione di telefonia mobile, posto che detti limiti riguardano esclusivamente le strutture" Il TAR dell'Emilia Romagna che è una regione credo rossa: "Il Regolamento comunale che impone specifiche distanze " è il caso nostro "tra l'impianto di telefonia mobile ed un'area abitata introduce illegittimamente un limite diverso rispetto a quelli espressi in termini di generazione del campo elettrico di esclusiva competenza statale, fissato con D. M. 381 del '98", stesso discorso sempre per Emilia Romagna, TAR della Puglia, ugualmente nel 2004, vado avanti, TAR della Marche, quindi vi piglio regioni anche a voi vicine "è completamente disciplinata dalle norme urbanistiche con criteri e limiti ben definiti". Poi la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia, il TAR dell'Abruzzo ve l'ho letto, il TAR della Campania di esprime allo stesso modo e sono tutte sentenze che vanno dal 2002 e dal 2004, TAR Campania ancora 2004 e poi ancora il TAR del Vento la più recente è del dicembre 2004: "la norma urbanistica comunale che ammette la riconfigurazione di stazioni radio base preesistenti" è il caso che faceva l'Ass. Piantini di rideterminare, "è illegittima, non appartenendo all'amministrazione comunale il potere di introdurre nello strumento urbanistico norme radio protezionistiche, quindi il potere comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici." Quindi tutte queste sentenze che poi vengono a coniugarsi con la legge regionale toscana che stabiliva un limite e stabilisce perché è in vigore dal 06/04/2000, un limite di 50 m dai siti sensibili, quindi non da tutti genericamente i fabbricati, comporta che noi adottiamo, se lo adottate, non con il nostro voto, una delibera assolutamente illegittima, cioè viziata "ab origine". Non abbiamo il potere di deliberare in questa materia. Questo sotto il profilo squisitamente giuridico, sotto il profilo politico, ripeto, questa è una delibera richiesta da un gruppo di cittadini, i quali malgrado vi siano stazioni radiofoniche in tutto il territorio comunale, vedi Terrossola, vedi Via Dante, vedi Memmenano a Poppi, vedi tanti altri siti, ritengono che a Via Dante, a Partina in Loc. Freggina questo impianto non vada bene. E allora io, a questo punto, mi domando, siamo qui sempre per fare l'interesse di tutti i cittadini o solo gli interessi degli amici della Maggioranza? E' una domanda provocatoria ma cari amici qui non c'è una delibera che vada nel senso di tutelare veramente l'interesse pubblico. Allora io come consigliere voto contro, come uomo di legge vi ho portato un modesto contributo, una trentina di sentenze di tutti i TAR d'Italia, fate voi l'uso che ritenete di queste notizie, a me non mi interessa quello che farete, io voto contro, grazie.

Assessore Piantini: in Commissione ho precisato che bisognava essere capaci stasera di prescindere dalle situazioni pregresse, era un messaggio chi vuole capire capisce, però sembra che su certe norme, se le dai per favorire, poi che il cittadino che nella pregressa avesse operato, io non ci volevo entrare, ha tutto il diritto di autotutelarsi, così come noi abbiamo il diritto di stabilire delle norme che, a differenza di quanto tu sostieni, qui io non lo so se fanno... a Bibbiena si dice...Bendoni scusami, non so come si possa, tu sei un esperto di legge, sei un filologo, non solo un filosofo, un filologo, però io qui e da profano in campo, nel settore legge, io mi rifaccio ad alcune valutazioni che mi sono ritrovato pari pari e che mi sono letto e che se vuoi ti rileggo; la collocazione degli impianti a partire da questa sera quindi la situazione pregressa nessuno intende metterla in discussione, io ho dei problemi li risolvo e via, io ritengo che questo comune abbia il diritto, trattandosi di un servizio pubblico, come un servizio pubblico può essere un acquedotto una fognatura ecc. Questa lettura di questo tipo di parere, di valutazione si dice questo: "in assenza di una specifica previsione urbanistica", che fino ad ora non c'era, "la collocazione degli impianti di telefonia deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, salvo i condizionamenti, le valutazioni delle Commissioni ecc. D'ora in avanti, avvalendoci di quanto successivamente si dice, ovviamente i comuni, nell'ambito delle competenze

descritte, potranno regolamentare la collocazione degli impianti sia sotto il profilo urbanistico, edilizio (...)" il contrario ed il reciproco per vedere un pochino di valutare meglio la questione. D'ora in avanti dico, d'ora in avanti, cioè sostanzialmente qui quello che si va a dire è che trattandosi di un servizio che per altro verso può essere equiparato ad altri servizi d'interesse pubblico, il comune se intende, ammesso che questa delibera passi, può regolamentare. Io ritengo, io, la Giunta e questa Maggioranza ritiene che dobbiamo andare a regolamentare ma non per fare delle leggi o delle disposizioni che ci passano sul capo e opprimono i cittadini, per darsi delle regole, per evitare situazioni, d'ora in avanti, che si prestino a discussioni tanto per essere chiari. L'atto che andiamo ad approvare questa sera ha questo significato, d'ora in avanti, chiaro il concetto? Mi dispiace se tu lo vuoi leggere come punitivo, lungi da me, io credo di essermi comportato correttamente e potrei leggertelo tutto ma te lo risparmio perché sono le 4 e penso che anche i colleghi siano stanchi, però te ne do una copia, te fammi avere le tue...

(...)

Checacci (Bibbiena per le Libertà): i due interventi credo che dovrebbero portarci ad un briciolo di riflessione, anche se capisco la stanchezza di tutti, qui, l'Ass. Piantini della cui parola non ho motivo di dubitare, parla di un'ordinanza del Consiglio di Stato, il Cons. Bondoni parla di sentenze del TAR, quindi stasera io credo che o si decide di rinviare per approfondire maggiormente l'argomento, se invece deve essere votato questo argomento, con tutte le riserve che sia competenza del C.C. questa decisione, allora io dovrei fare delle osservazioni proprio in margine a questa proposta, che se prevede questa super tutela ben oltre la legge ecc., mal giustifica quell'esigenza di espropriare i terreni, perché qui che cosa abbiamo? Un ufficio Urbanistica che sceglie i siti che indica quali sono... Qui c'è scritto "delibera di incaricare l'Uff. Urbanistica di attivarsi per l'avvio del procedimento di formazione di una variante specifica al Piano Regolatore finalizzata all'individuazione di aree" quindi è chiaro da la variante secondo dove sceglie le aree, non sono stata precisa ma il significato.

Assessore Piantini: ora io i termini con cui è stata compilata, bisognerebbe un po' sfogliare, dovrebbe essere, no dovrebbe perché poi mi contesti il condizionale, sarà perché il sarà è...

Checacci (Bibbiena per le Libertà): un futuro sicuro

Continua Piantini: la società che individua il luogo che ritiene più pertinente all'ufficio Urbanistica il quale predisporrà poi gli atti...

Checacci (Bibbiena per le Libertà): no qui no! No qui dice: "delibera di incaricare l'Uff. Urb. di attivarsi per l'avvio del procedimento di formazione di una variante specifica al PRG vigente finalizzata all'individuazione di aree all'installazione di antenne, ripetitori radiotelevisivi, impianti per la telefonia mobile la cui distanza dagli edifici di cui in premessa non sia inferiore a 300 m lineari. Quindi è l'Uff. Urb. che dovrebbe indicarli.

Continua Piantini: l'atto lo fa l'Urbanistica però l'indicazione è una società, è inutile che l'Urb. vada ad individuare, è una società che individua il sito...

Checacci (Bibbiena per le Libertà): no qui il soggetto è l'Uff. Urbanistica e quindi è l'Uff. Urb. che con la delibera di stasera viene incaricato di attivarsi per l'avvio, di fare tutte queste cose, finalizzate all'individuazione di aree idonee all'installazione. E' proprio qui che io chiedo diverse cose: prima di tutto quanti siti individua, quante indicazioni ci dà l'Uff. Urb., non vorrei trovarne una distante 300 m dai luoghi abitati, perché, perdonate la malizia, ma mi farebbe tanto pensare che si è cercato proprio quella giusta. L'Uff. Urb. ci dica ci sono trenta, venti, dodici, posti dove un'antenna può andare, a quel punto sarà la società che tratta con i proprietari dei terreni e se li acquista, perché il comune deve andare a fare gli espropri per conto terzi?

Bondoni (B. p. l. L.): li deve controllare tutti il comune.

Assessore Piantini: no, sull'aspetto che è poco esplicito, scusami, però c'è il tecnico dell'Urb. che è, diciamo così, il gestore della pratica, il senso che per le implicazioni, per la formalizzazione di questo (...) è che il

responsabile del procedimento è lui, ma che lui si avvale, perché può avvalersene delle indicazioni, ora se non è scritto bene io francamente... (...) **legge in parte la proposta di delibera:** " le aree alla società di gestione degli impianti di telefonia si faccia carico di acquisire le proprietà private anche attraverso procedure espropriative in modo da garantire che le cessioni non siano lasciate al libero mercato ma vengano invece regolate da norme di legge alle quali può essere tenuto solo la Pubblica Amministrazione"(...) no perché si è riusciti a superare il problema dell'esproprio Corezzi e che su quello insistevate che per voi non era regolare...

Checacci (B. p.l. L.): nemmeno per me...

Continua Piantini: ma per tanti dei contenuti che potessero passare meglio, perché se per ipotesi a chi dovesse sentirsi danneggiato venisse in mente di ricorrere svelto alla questione esproprio la formulazione trovata qui dentro calzasse di più... questi sono i motivi per cui noi intendiamo fare l'esproprio.

Corezzi (B. p.l. L.): sì però, no, io volevo chiarire, io ho presentato a questo punto, no sì però, io ho presentato due emendamenti ad una delibera che probabilmente come punti numerici neanche torna più e il bello è che io ho avuto l'approvazione del Dott. Del Monte, non è che me li sono inventati quindi anche lui non sapeva che c'era una nuova delibera? Com'è questa storia? Io ho la delibera... esatto quella, quando è stata presentata questa nuova?

Presidente Vigiani: gli emendamenti sono del 09/02/2005 però la delibera l'avete ritirata il 7.

Corezzi (B. p.l. L.): io ho presentato l'altro ieri al Dott. Del Monte gli emendamenti e chiaramente lui per accettarli li ha confrontati con la delibera, cioè ha detto, io chiedo per esempio al punto 2... scrivo così, al punto 3 scrivo così e ora non credo che torni più.

Checacci (B. p.l. L.): scusatemi ma noi abbiamo un tipo di proposta delibera, su quello abbiamo fatto le nostre considerazioni e le nostre osservazioni, secondo me è ancora valida quella pregiudiziale che ha fatto il Cons. Bondoni di vedere bene la competenza o meno del C. C. in questa materia, anche perché è inutile deliberare se siamo un organo incompetente. Per quanto riguarda i contenuti qui mi sembra che siamo di fronte a due atti profondamente diversi, quale votiamo un atto che non si conosce e che però è agli atti o un atto che noi abbiamo in mano e che è agli atti, perché quando la segreteria ce lo consegna è l'atto conforme a quello in discussione. Qui mi sembra che io ho di fronte cose profondamente diverse da quelle che sta leggendo l'Ass. Piantini, qui abbiamo un Uff. Urb. che deve individuare i siti, abbiamo un comune che s'impegna ad espropriare... si può rinviare, si boccia, sù!

Assessore Piantini: probabilmente era stato lasciato questo all'Odg del precedente C.C. , noi quando si fece la Commissione si fece sulla base della delibera iniziale, cioè rispetto alla riconvocazione di questo C.C... (...) no il graduale si era tolto dietro indicazione ve lo comunicai.

Corezzi (B. p.l. L.): accolti dai tecnici comunali cioè che si riferiscono ad un'altra delibera, se in ipotesi venissero approvati sarebbe sconclusionato tutto l'iter della delibera, insomma non torna i numeri, non torna niente.

Presidente Vigiani: spostando il punto 2 ed inserendoci il punto 3 ed il punto 4 ritorna...

Corezzi (B. p. l. L.): qual è l'articolo nuovo che regola l'esproprio?

Assessore Piantini: è stata perfezionata per ovviare a lacune che sono state incamerate e sollevate ma non stamani, (...) è dentro la cartellina degli atti, probabilmente il nostro apprezzatissimo Dott. Del Monte si è tenuto la delibera precedente, ho capito però c'è gli atti in segreteria, questi erano modificati in segreteria, **il punto modificato è questo:**

"che il comune al fine di evitare speculazioni nella cessione delle aree alla società di gestione" cioè amplifica, rende più espliciti i concetti relativi all'esproprio su cui si era già dimostrata differenza, "che il comune al fine di evitare speculazioni nella cessione delle aree alla società di gestione di impianti di telefonia si faccia carico di acquisire le proprietà private anche attraverso procedure

espropriative in modo da garantire che le cessioni non siano lasciate al libero mercato ma vengano invece regolate da norme di legge alle quali può essere tenuta solo una P.A." Capito?

Corezzi (B. p.l. L.): cioè questo è un testo complesso che andrebbe un po', io, ora come ora non me la sento di dire niente altro, non lo so se la Presidenza ha un suggerimento. Lì ci sono atti che sono ufficiali, li ho fatti protocollare in comune apposta perché così essere sicuro. (...) Mi legge il punto che riguardava i tempi con cui avverrà l'adeguamento degli impianti esistenti perché se recepisce il fatto che i tempi siano solleciti quell'emendamento lì lo posso tranquillamente togliere di mezzo.

Ass. Piantini: "di dare atto che si provvederà ad adeguare le installazioni già presenti nel territorio comunale alla normativa vigente" questo noi s'era detto gradualmente, io vi dissi guardate "gradualmente" è già stato tolto...

Corezzi (B. p.l. L.): sì va bene.

Presidente Vigiani: diventa il punto 4, posso mettere il punto 4? Allora passiamo in... quindi può essere ritirato questo emendamento perché è stato recepito dalla delibera, va bene?

Corezzi (B. p.l. L.): sì. Comunque Presidente, io chiedo la parola sulla discussione generale e sull'emendamento che riguarda l'esproprio, allora, anche per puntualizzare quello che fu detto nella Commissione. Io non sono un esperto giuridico come l'amico Adolfo quindi non ho posto in maniera pressante il problema della legittimità o meno di questo provvedimento, ho con criteri di buon senso avanzato dei dubbi e questo c'è anche il verbale che fa fede e se lo ricorderanno sia il Presidente Mulinacci che l'Ass. Piantini, ho fatto mettere a verbale di dire che il comune si tuteli bene, attraverso il suo ufficio legale, si garantisca bene contro ogni possibile eccezione sul piano di vista legale che potesse essere fatta a questo provvedimento, perché, e ripeterò l'esempio che feci in Commissione, se io fossi il proprietario del terreno espropriato, del francobollo di terreno espropriato, pagato 2 Lire per installare poi un'antenna che sappiamo benissimo garantisce canoni di 50-40 milioni l'anno, io farei subito ricorso in tutte le sedi e la valanga di sentenze che a questo punto Adolfo ha tirato fuori le porterei in tutte le sedi competente, quindi io dissi attenzione che il provvedimento di per sé sia legale. Assunto che è legale e su questo ci sono dei dubbi, però facciamo pure l'assunzione che sia legale io ho fatto alcune contestazioni ed alcune considerazioni, ho detto, la norma dei 300 m la si può accettare come norma di buon senso, non può essere una norma di carattere sanitario, perché non ha senso dire 300 m, su che basi scientifiche viene fatto? La legge, la normativa italiana e quella regionale che recepisce quella nazionale fissano criteri basati su grandezze scientifiche, le grandezze fisiche, Volt per metro, i Weber e tutte quante le grandezze dell'elettromagnetismo. Uno chiama la ASL con i suoi misuratori, misura l'entità della radiazione elettromagnetica, la confronta con i dati scientifici e a quel punto dà un giudizio. Ma fissare 300 m non ha senso perché io vi dico e perché no 310 o 315? E' un criterio diciamo così di buon senso e io per quello l'ho accettato e ho detto bha, io non ho qui i dati per poter dire 200, 400, 500, sennò diamo i numeri del lotto. Accettiamo questo criterio visto che ci troviamo in campagna, in territorio dove non è, se si fosse stati ad Arezzo in città mi sarei opposto, perché è chiaro che se non metto l'antenna sul condominio X, la metto su quello Y. Però siamo in campagna, i cittadini non vogliono questo affare vicino a casa, la vogliono a 300 m, dico va bene è un criterio di buon senso, mettiamoli a 300 m, poi è chiaro che tutti quelli che ritengono di subire in questo modo un torto, faranno ricorso nelle sedi competenti. L'eccezione che ho fatto e che rea finalizzata, che è stata poi concretizzata nella presentazione dell'emendamento è quella dell'esproprio del terreno, perché non ha proprio giustificazione, veramente questa è un atto ideologico che la dice lunga anche sulla mentalità, diciamo pure, in Commissione si disse statalista, diciamo pure che certi accenti di comunismo ci sono perché l'esproprio avveniva a Cuba, nella URSS, si espropriava, Che senso ha espropriare? L'Ass. Piantini mi diceva: "va bene è un problema di servizio pubblico, se devo far passare l'acquedotto devo espropriare" ma non è vero, non c'entra nulla l'acquedotto, perché sarebbe un problema di servizio pubblico se non ci fosse il segnale elettromagnetico a Freggina e a Partina, ma c'è, c'è quello di TIM e di Vodafone. Quindi qui il problema è di garantire un altro soggetto privato che nel caso è Wind di avere la sua antenna, a questo punto se la vuole si trova il suo terreno, dove gli dice il comune, se lo paga e ci mette l'antenna, se il proprietario acconsente. Io proprio l'idea di dover espropriare mi sembra veramente un'idea ideologica.

Presidente Vigiani: possiamo passare a mettere in votazione gli emendamenti sostituendo il punto 3 mettendoci il punto 4. Questo viene assorbito dalla delibera praticamente. Il punto 4 può essere riconsiderato ricompreso nella delibera, si trattava (legge l'emendamento) "di riservarsi per le installazioni già presenti nel territorio comunale un sollecito adeguamento alla nuova normativa". Quindi questo si ritira l'emendamento n. 3263, si ritira.

IL C.C. APPROVA ALL'UNANIMITA' IL RITIRO DELL'EMENDAMENTO PROT. N. 3263 PRESENTATO DA COREZZI AL PUNTO N. 3 PERCHE' ESPLICITATO GIA NEL DISPOSITIVO

Passiamo invece alla votazione dell'emendamento n. 3264: anziché eliminare il punto 2 si elimina il punto n. 3, dove (legge l'emendamento) "di dare atto che il comune si impegnerà ad espropriare terreni ove dovessero avvenire le installazioni di cui sopra" quindi è quello da sostituire; allora passiamo alla votazione (...) di questo C.C. ultimo perché se non è pensabile che sia stato così, guarda è stato fatto una correzione minima di una parola ieri sera, basta se non (...) allora si propone, si mette in votazione l'emendamento n. 3264 di eliminare il punto 3 che recita "di dare atto che il comune si impegnerà ad espropriare terreni ove dovessero avvenire le installazioni di cui sopra" la dizione è diversa ma il concetto è lo stesso, va bene quindi? Astenuti, Favorevoli, allora ridfacciamolo un attimo, Astenuti, Favorevoli, Contrari.

L'EMENDAMENTO N. 3264 NON VIENE APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI N. 17

ASTENUTI N. 1 (Ciampelli)

VOTANTI N. 16

FAVOREVOLI N. 5 (Bendoni, Checcacci, Corezzi, Vitellozzi, Bartolini)

CONTRARI N. 11

Passiamo alla votazione, allora mettiamo in approvazione la delibera, allora punto n. 10 (rilegge l'oggetto del punto: "NORME DI TUTELA IN TEMA DI IMPIANTI D'IMMISSIONE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE", Astenuti, Favorevoli alla delibera, Contrari. Allora votiamo per l'immediata eseguibilità, Astenuti, Favorevoli, Contrari.

METTIAMO IN VOTAZIONE IL RINVIO DEGLI ULTIMI 4 PUNTI DELL'ODG, va bene? Si farà velocemente perché c'erano degli atti che comunque erano urgenti per gli uffici, va bene, allora rinviemo gli ultimi 4 punti all'Odg, va bene? Astenuti, per il rinvio, Favorevoli, Contrari, voti contrario? Allora contrario Norcini, Detti (...) Io ho votato favorevole al rinvio. Allora quanti sono?

Ass. Piantini: stanno facendo la verifica è un diritto no! Adolfo tu gonfi le cose, sei un sobillatore, se serve, ma non sei te che devi fare la votazione...

Bendoni (B. p. l. L): si rivota! Per il rinvio si è ottenuto la maggioranza si o no?

(...)

Zoccola esce dall'aula

VOTAZIONE SUL RINVIO APPROVATA:

PRESENTI N. 17

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 17

FAVOREVOLI N. 9 (Minoranza: Bartolini, Ciampelli, Corezzi, Vitellozzi, Checcacci, Bendoni) più Piantini, Vigiani e Nassini)

CONTRARI N. 8 (Norcini, Detti, Larghi, Rubetti, Mulinacci, Ardenti, Sindaco, Polverini)

Presidente Vigiani: allora si può chiudere la seduta del C.C. 9 favorevoli al rinvio e 8 i contrari.

Giurisprudenza

n. 5/2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - ordinanza 6 aprile 2004 n. 1612 - Pres. Salvatore, Est. Cacace - Comune di Stra c. Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e con l'intervento *ad adiuvandum* di Coppo ed altri - (accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sent. del T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 144/2004)

Ambiente - Elettrosmog - Stazioni radio base - Loro assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Ex art. 86, comma, 3, del d.lgs. 259/2003 - Potere del Comune di localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio - Sussiste.

L'intervenuta assimilazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare alle opere di urbanizzazione primaria ad opera dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la potestà di localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio (1).

(1) *Commento di***MATTEO CERUTI***(Avvocato)*

L'assimilazione degli impianti di telefonia cellulare alle opere di urbanizzazione primaria: il Consiglio di Stato riafferma i poteri comunali di pianificazione nel settore anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche.

1.- La vicenda processuale.

La vicenda sottoposta all'esame del Consiglio di Stato presenta diversi profili di interesse, in quanto attraversa tutta la congerie normativa e giurisprudenziale dell'ultimo anno e mezzo in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici [1].

In breve, una stazione radio base per telefonia cellulare, durante la vigenza del d. lgs. 198/2002, viene autorizzata in una "zona perequata residenziale" malgrado il contrasto con le norme tecniche del piano regolatore che prevedono la localizzabilità degli impianti di telefonia mobile nelle zone produttive e nelle aree per servizi pubblici di proprietà comunale.

Tuttavia, sulla base di un successivo atto di indirizzo consiliare che fa propria la tesi dell'applicabilità del citato decreto Gasparri alle sole infrastrutture dichiarate "strategiche" ai sensi dell'art. 1 della delega 443/2001 (unica possibile interpretazione secundum constitutionem del testo normativo), il responsabile dell'ufficio tecnico dapprima sospende i lavori di installazione dell'antenna e, quindi, perviene all'annullamento in autotutela dell'autorizzazione per contrasto con le norme di piano, motivando contestualmente anche in ordine alle ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, compromesse dalla permanenza del titolo autorizzatorio.

Il provvedimento di annullamento in autotutela viene peraltro emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e al deposito della pronuncia della Consulta n. 303/2003 (in questa *Rivista*, pag. http://www.lexitalia.it/p/corte/ccost_2003-303.htm) dichiarativa dell'incostituzionalità del decreto Gasparri.

Il gestore impugna dinanzi al TAR, prima, il provvedimento di sospensione (che nel frattempo

decade, cosicché il primo ricorso viene dichiarato improcedibile) e, poi, l'annullamento comunale dell'autorizzazione deducendo l'illegittimità di quest'ultimo provvedimento in quanto non vi sarebbe alcuna incompatibilità urbanistica dell'installazione dell'impianto nell'area prescelta. E ciò sia perché secondo la giurisprudenza amministrativa la collocazione degli impianti di telefonia deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, a nulla ostando le specifiche destinazioni urbanistiche (residenziale, agricola, verde) rispetto ad impianti di interesse generale, quali le stazioni radio base; sia perché, essendo le stazioni radio base ormai assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 86, comma 3, del d. lgs. 259/2003, la loro ubicazione potrebbe ben avvenire anche nelle zone perequate residenziali (com'è quella in esame, nelle previsioni dell'adottata variante al PRG) per le quali dev'essere prevista un'area riservata ai servizi.

Con la sentenza in forma semplificata n. 144 emessa in data 14 gennaio 2004 e depositata il 19 gennaio 2004, la Sezione II del TAR per il Veneto accoglie quest'ultimo ricorso proposto dal gestore annullando l'impugnato provvedimento comunale in autotutela in quanto "ai sensi dell'art. 86 comma 3° D. L.vo n. 259/03 le stazioni radio base devono ritenersi assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e come tali devono ritenersi localizzabili anche nelle zone perequate".

Il Comune appella la pronuncia di primo grado e ne chiede la sospensione dell'efficacia che viene accordata con l'ordinanza n. 1612 emessa dalla Sezione VI il 6 aprile 2004, qui in commento.

2.- La giurisprudenza del Consiglio di Stato anteriore al d.lgs. 198/2002 e al d. lgs. 259/2003.

Superando il contrario orientamento della prevalente giurisprudenza di merito [2], già prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 198/2002 e del d. lgs. 259/2003, dinanzi al Consiglio di Stato si era imposta la tesi della sostanziale indifferenza urbanistica delle stazioni radio base per telefonia cellulare le quali, dunque, possono essere collocate in qualsiasi zona del territorio comunale in quanto trattasi di impianti di interesse generale. Tuttavia tale ultima affermazione di principio era stata costantemente ribadita dai giudici di Palazzo Spada soltanto laddove faceva difetto un'esplicita e specifica disciplina locale sugli impianti di telefonia contenuta negli strumenti urbanistici comunali e/o in regolamenti ad hoc.

Invero il Supremo Collegio amministrativo in diverse occasioni aveva avuto modo di affermare che:

"... in assenza di una specifica previsione urbanistica, la collocazione degli impianti di telefonia deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, a nulla ostando le specifiche destinazioni urbanistiche (residenziale, agricola, verde) rispetto ad impianti di interesse generale, quali quelli di telefonia mobile, che presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio (la collocazione degli impianti nelle sole zone in cui ciò è espressamente consentito si porrebbe in contrasto proprio con l'esigenza di permettere la copertura del servizio sull'intero territorio). Peraltro già in passato la giurisprudenza ha evidenziato che la destinazione a verde pubblico di una zona del territorio comunale, contenuta in uno strumento urbanistico, impedisce l'insediamento abitativo residenziale, ma non preclude l'installazione di impianti di interesse generale (...). Ovviamente, i comuni, nell'ambito delle competenze sopra descritte, potranno regolamentare la collocazione degli impianti sia sotto il profilo urbanistico edilizio, sia al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. (...) Nel caso di specie quindi la destinazione urbanistica della zona (verde pubblico attrezzato e/o sportivo) e l'assenza di specifica previsione per gli impianti in questione consentivano la collocazione dell'impianto nel sito in questione (...)" [3].

In un altro caso in cui un'amministrazione comunale aveva diffidato un gestore di telefonia a rimuovere una stazione radio base (anche se temporanea e su rimorchio) in quanto collocata in un sito diverso da quello individuato, con una variante al PRG, dal Comune (che peraltro prevedeva l'installazione degli impianti in esame su un'unica area di proprietà comunale), era stata ribadita la legittimità di una tale regolamentazione locale precisando che:

"La Sezione come già affermato in giudizi analoghi, concernenti la medesima appellante, ritiene che ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, sia sufficiente la motivazione indicata sub b) [appunto, il posizionamento della stazione in zona diversa da quella individuata dal Comune], che assume anche carattere prevalente. (...) deve ritenersi che in capo al Comune residui comunque un generale potere di governo e disciplina del proprio territorio; con la conseguente possibilità di individuare, nell'esercizio delle competenze urbanistiche, la zona dove installare impianti di telefonia cellulare, di qualsiasi tipo essi siano. Indicativa in tal senso è la disposizione dell'art. 8, comma 6, della l. 22 febbraio 2001, n. 36, recante la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ... secondo cui i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il

corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici'. Ed invero il potere regolamentare attribuito al Comune da tale norma si innesta sul più generale potere dell'Ente locale, preesistente alla l. n. 36/2001, di assicurare il corretto uso del proprio territorio anche nella materia della telefonia mobile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 giugno 2002, n. 3098) [4].

E si era poi aggiunto che da tali "poteri di pianificazione urbanistica ai fini della corretta localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione", che comprendono senza dubbio l'individuazione dei siti idonei alla collocazione degli impianti, discende anche la sussistenza del potere espropriativo in capo al Comune per la realizzazione di siffatte opere nelle aree all'uopo individuate nel regolamento comunale [5].

E da ultimo si era ulteriormente chiarito che:

"In assenza di specifiche prescrizioni deve ritenersi che la realizzazione degli impianti predetti non sia soggetta a prescrizioni urbanistico edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad altre tipologie di opere, elaborate quindi con riferimento a possibilità di diversa utilizzazione del territorio, nell'inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e dell'inquinamento elettromagnetico in generale. (...)

Queste caratteristiche peculiari [delle stazioni radio base] devono essere oggetto di una valutazione separata e distinta del fenomeno, che il comune può ben compiere nell'esercizio della sua potestà regolamentare, non in astratto, in via generale, ma con riguardo allo specifico fenomeno delle infrastrutture telefoniche, non potendosi applicare in via analogica una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio" [6].

Tuttavia in dottrina e in giurisprudenza ci si è posti il problema se queste ultime conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato potevano trovare conferma anche successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 259/2003, recante approvazione del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Tale ultima questione necessita tuttavia di un inquadramento riepilogativo dei diversi *revirements* normativi succedutisi nell'ultimo anno.

3.- Dal "decreto Gasparri" al Codice delle comunicazioni elettroniche.

Si rammenta che l'operatività della regolamentazione comunale nella materia era risultata frustrata dall'entrata in vigore del d. lgs. 4 settembre 2002, n. 198, cd. decreto Gasparri, il quale recava una disposizione (l'art. 3, comma 2) in forza del quale le infrastrutture strategiche di telecomunicazione venivano definite "compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica" e "realizzabili in ogni parte del comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento".

Ma con l'ormai notissima sentenza n. 303, depositata in cancelleria l'1 ottobre 2003, in accoglimento dei ricorsi proposti da sette Regioni (Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia - Romagna, Umbria e Lombardia), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del d.lgs. 198/2002 per violazione dell'art. 76 della Carta fondamentale in relazione alla legge delega 443/2001, la cosiddetta "legge obiettivo", sottoposta nella stessa pronuncia al vaglio del Giudice costituzionale e dichiarata anch'essa parzialmente illegittima.

Con tale pronuncia la Consulta innanzitutto ha riconosciuto l'interesse e la legittimazione delle Regioni a far valere le proprie attribuzioni anche allegando il vizio formale di "eccesso di delega" del decreto legislativo 198/2002 giacché "nella specie non può negarsi che la disciplina delle infrastrutture di telecomunicazione strategiche, che si assume in contrasto con la legge di delega n. 443 del 2001, comprime le attribuzioni regionali sotto più profili. Il più evidente tra essi emerge dalla lettura dell'art. 3, comma 2, secondo il quale tali infrastrutture sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento".

Nel merito l'Alta Corte è quindi pervenuta alla conclusione che nel caso di specie l'eccesso della delega risulta "evidente" giacché del programma annuale delle infrastrutture previsto dalla legge 443/2001 quale presupposto ed ambito applicativo della normativa speciale e derogatoria "non vi è alcuna menzione nel decreto impugnato, il quale al contrario prevede che i soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati ad agire in assenza di un atto che identifichi previamente, con il concorso regionale, le opere da realizzare e sulla scorta di un mero piano di investimenti delle diverse società

concessionarie. Ogni considerazione sulla rilevanza degli interessi sottesi alla disciplina impugnata non può avere ingresso in questa sede, posto che tale disciplina non corrisponde alla delega conferita al Governo e non può essere considerata di questa attuativa".

Dunque, secondo il Giudice costituzionale, con il d. lgs. 198/2003 il Governo aveva fatto un uso del potere normativo esorbitante dai criteri direttivi che gli erano stati conferiti con la legge di delegazione delle Camere.

Pertanto, come è noto, sin dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità di una norma di legge, quest'ultima cessa di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può più avere applicazione (art. 30, comma 3, della legge 87/1959), neppure con riferimento alle situazioni anteriori alla pronuncia della Corte, fatti salvi i cosiddetti "rapporti esauriti".

Tuttavia il 16 settembre 2003 è entrato in vigore il d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 recante approvazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche" in attuazione dell'art. 41 della legge 166/2002 con cui il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per un riassetto in materia di telecomunicazioni conseguenti al recepimento di alcune direttive comunitarie in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (si tratta delle direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002, cosiddette direttive accesso, autorizzazioni, quadro, servizio universale, oltre che la direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati).

Ebbene, detto Codice, se da un lato, agli artt. 86 ss. contiene una singolare riedizione di alcune disposizioni del "decreto Gasparri" in materia di procedure autorizzatorie delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici (che evidentemente ripropone i medesimi profili di sospetta incostituzionalità sollevati dalle Regioni nei confronti del d. lgs. 198) [7], dall'altro reca però delle significative novità rispetto al decreto 198/2002: prima fra tutte l'omessa previsione di una disposizione -analoga a quella di cui al menzionato art. 3, comma 2, del d. lgs. 198/2002- attestante la compatibilità urbanistica ex lege di questi impianti, la loro realizzabilità in qualsiasi parte del territorio comunale e la derogabilità degli strumenti urbanistici e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

D'altra parte, quest'ultima era la disposizione del decreto Gasparri che aveva suscitato le maggiori contestazioni e che, non a caso, nel menzionato capo (sulla legittimazione a rilevare il vizio di eccesso di delega) della sentenza n. 303/2003, la Consulta aveva individuato come -potenzialmente- lesiva delle attribuzioni costituzionali regionali.

A fronte di questa rilevante novità si dovrebbe quindi ritenere che, con l'entrata in vigore del decreto 259/2003 la localizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni (o, come ora svengono definite, delle "infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici") non sia più "libera", come nella vigenza del decreto Gasparri, ma debba essere necessariamente conforme sia alla legislazione nazionale e regionale (in materia di inquinamento elettromagnetico, ma anche urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria), sia alla disciplina locale approvata dai Comuni ai sensi dell'art. 8, comma 6, del legge 36/2001 e contenuta negli strumenti urbanistici generali o in regolamenti *ad hoc*.

4.- In particolare l'art. 86, comma 3, del d.lgs. 259/2003: l'assimilazione delle infrastrutture di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.

Tale ultima conclusione non parrebbe inficiata (ma anzi confermata, per quanto si esporrà *infra*) dalla previsione dell'art. 86, comma 3, dello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche a mente del quale "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli articoli 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto della Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia".

Invero, la disposizione da ultimo menzionata risulta avere la finalità primaria di "codificare" la già menzionata tesi dell'indifferenza della localizzazione degli impianti radioelettrici alle diverse destinazioni di zona previste dal PRG: gli impianti di telefonia mobile, essendo opere di interesse generale che presuppongono la realizzazione di una rete che consenta un'uniforme copertura al territorio, sono dunque assimilati "ad ogni effetto" alle opere di urbanizzazione primaria -come le fognature, le reti per la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica- e, pertanto, la loro collocazione deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale.

Aggiungasi tuttavia che se, da un lato, l'art. 86, comma 3, del Codice consente quindi la collocazione

di detti impianti sull'intero territorio comunale non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (fatto però salvo il puntuale rispetto delle discipline normative *ad hoc* approvate dai Comuni ai sensi dell'art. 8 della legge quadro: su cui *infra*); dall'altro lato, tuttavia la stessa disposizione codicistica ha quale inevitabile corollario che l'installazione degli impianti de quibus necessita della previa acquisizione del permesso di costruire accanto all'autorizzazione o alla DIA previste dall'art. 87 del Codice con finalità esclusivamente ambientali ed igienico sanitarie.

Invero, l'assimilazione "ad ogni effetto" delle infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici alle opere di urbanizzazione primaria "pur restando di proprietà dei rispettivi operatori" con la precisazione che "ad esse si applica la normativa vigente in materia" (così il citato art. 86, comma 3, del Codice) comporta indiscutibilmente l'obbligatorietà del titolo edilizio ove si consideri che, nella definizione degli interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, il T.U. dell'edilizia comprende **gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune** (art. 3, comma 1, lett. e.2 del DPR 380/2001) quali evidentemente sono i gestori di telefonia e gli altri operatori del settore che realizzano dette infrastrutture di cui rimangono proprietari [8].

Aile medesime conclusioni si perviene considerando che nel Codice non compare alcuna norma (analoga a quella dell'art. 3, comma 1, del decreto 198) che dichiari la realizzabilità delle infrastrutture "esclusivamente" sulla base delle procedure definite dal decreto medesimo, di talché in assenza di una tale clausola di esclusività si deve ritenere che gli altri titoli autorizzatori previsti dalla normativa statale e regionale per la realizzazione delle opere in esame siano tuttora necessari, tra cui innanzitutto il permesso di costruire.

Infine si rileva che il Codice non reca alcuna modifica al menzionato T.U. dell'edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380, ed entrato in vigore il 1° luglio scorso, laddove all'art. 3, comma 1, lett. e.2, ricomprende espressamente tra gli "interventi di nuova costruzione" subordinati al permesso di costruire (ex art. 10, comma 1, lett. a) "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e ripetitori per servizi di telecomunicazione". Quando invece, laddove il legislatore delegato ha inteso apportare una modifica al T.U. dell'edilizia lo ha fatto esplicitamente [9], per cui se ne desume a contrario che in questo caso il Codice non ha voluto né integrare né abrogare il decreto 380/2001.

In tal senso il TAR Veneto, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 259/2003, ha ribadito il principio (già precedentemente affermato) che gli impianti radio-base debbano essere sorretti sotto profilo urbanistico- da permesso di costruire e non da semplice autorizzazione [10].

Orbene, la necessità del permesso di costruire il cui scopo è, com'è noto, quello di verificare la conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica ed edilizia locale, parrebbe dunque costituire una logica conseguenza e, allo stesso tempo, l'ulteriore conferma della recuperata "vitalità" (dopo la parentesi incostituzionale del decreto Gasparri) della pianificazione territoriale comunale nella materia in esame.

5.- Esclusa dal Consiglio di Stato la compatibilità urbanistica ex lege degli impianti di telefonia mobile.

Diversamente il Giudice amministrativo veneto, dopo una prima pronuncia successiva all'entrata in vigore del d. lgs. 259/2003 in cui (sia pure implicitamente) sembrava aver aderito alla tesi della permanenza della potestà comunale in ordine alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile [11], con la menzionata sentenza n. 144 del 19 gennaio 2004 e con le successive decisioni - tutte espresse in forma semplificata - ha invece optato per l'opposta teoria della compatibilità urbanistica ex lege delle stazioni radio-base che risulterebbero dunque realizzabili in qualsiasi zona del territorio comunale, sia laddove manchino un'adeguata regolamentazione degli impianti di telefonia sia laddove tale disciplina ad-hoc esista.

Così, in forza dell'intervenuta assimilazione di dette infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria ad opera dell'art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, si era affermato non solo che gli impianti di telefonia mobile sono collocabili in quanto tali all'interno del territorio comunale, prescindendo dalla destinazione di zona [12] e pertanto debbono ritenersi in astratto compatibili, per esempio, con la destinazione agricola [13] o con quella a verde privato [14]; ma si era altresì aggiunto che all'inclusione di detti interventi nel novero delle opere di urbanizzazione conseguirebbe l'impossibilità per le amministrazioni locali di circoscrivere la realizzazione nell'ambito di specifiche zone territoriali omogenee [15], cosicché risulterebbero illegittime le previsioni urbanistiche che vietano l'installazione degli impianti in determinate Z.T.O. ovvero che la consentono soltanto in alcune aree del territorio comunale [16], sottolineando altresì (in alcune pronunce) che, così facendo, si introdurrebbero illegittimamente norme di valenza sostanzialmente radioprotezionistica e quindi per esclusive finalità sanitarie.

Analogamente si era pronunciato anche il Giudice amministrativo piemontese ritenendo compatibile domanda di autorizzazione all'installazione di una stazione radio base con eventuali previsioni urbanistiche difformi che limitino l'installazione di impianti di telefonia cellulare ad alcune zone del territorio comunale, cioè, appunto, in virtù della menzionata equiparazione agli impianti di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del DPR 380/2001 (ma anche sulla base di un'espressa previsione di legge regionale in senso) [17].

Invece, con l'ordinanza n. 1612/2004 qui in esame il Consiglio di Stato, nell'affermare che l'intervenuta assimilazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare alle opere di urbanizzazione primaria ad opera dell'art. 86, comma 3, del d. lgs. 259/2003 non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la potestà di localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio (sempre che sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio), può dunque confermare sul punto la propria precedente giurisprudenza.

Sulla base di quest'ultima pronuncia, quindi, per i giudici di Palazzo Spada l'avvenuto inserimento, in opera del Codice delle comunicazioni elettroniche, delle infrastrutture di telecomunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria comporta una semplice presunzione di conformità delle stazioni radio base con ogni destinazione di zona dal PRG, ma non una compatibilità urbanistica necessaria, nel senso che:

- A) se l'amministrazione comunale risulta priva di norme specificamente dedicate agli impianti di telefonia, la localizzazione di queste ultimi non può essere inibita o limitata dalle diverse destinazioni di zona previste dal piano regolatore (né da altre prescrizioni urbanistiche ed edilizie preesistenti che risultano inapplicabili in via analogica);
- B) diversamente, laddove il Comune, operando una valutazione precipua delle infrastrutture telefoniche, abbia introdotto nella propria strumentazione urbanistica un'apposita disciplina per governare il fenomeno in esame regolando la localizzazione di questi impianti anche in relazione a specifiche zone o aree del territorio comunale, queste ultime previsioni non possono essere derogate o disattese. Ovviamente, fermo restando il sindacato di ragionevolezza della misura urbanistica adottata in relazione alle esigenze di copertura del servizio di telefonia (il che tuttavia, non significa dover assicurare necessariamente ai gestori la soluzione più comoda e quella più economica).

Peraltro, a nostro sommo avviso, diversamente opinando verrebbe posta in dubbio la stessa legittimità della regolamentazione locale nel settore adottata nell'esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 8, comma 6, della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico 36/2001 secondo cui "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", nonché sulla base del più generale potere dell'Ente locale di governo e disciplina del proprio territorio, e ciò anche nella materia della telefonia mobile.

Con la precisazione che quest'ultima fondamentale disposizione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico non è stata abrogata dal d. lgs. 259/2003, neppure implicitamente (almeno ove si voglia interpretare il Codice delle comunicazioni elettroniche alla luce della legge delega che indica tra i principi e i criteri direttivi vincolanti per il Governo la necessità dell'"espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili": così l'art. 41, comma 2, lett. d, della legge 166/2002).

[1] Su cui si rinvia a CHIEPPA, Inquinamento elettromagnetico ed installazione di infrastrutture per le comunicazioni: è finita l'incertezza dopo le sentenze della Corte Costituzionale?, in *www.lexfor.it*; E. MONTE, L'inquinamento elettromagnetico derivante dalla telefonia mobile: ripartizione dei poteri tra Stato, regioni e Comuni, in *www.lexitalia.it* n. 12/2003; nonché CERUTI, La pianificazione territoriale degli impianti radioelettrici. Dall'assenza di disciplina urbanistica ai regolamenti comunali, dal decreto Gasparri al codice delle comunicazioni elettroniche, in MAZZOLA (a cura di), *Le immissioni*, Milano, Giuffrè, 2004, 73 ss.

[2] Cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, 20 aprile 2001, n. 226; TAR Lombardia, Brescia, 21 agosto 2001, n. 712; TAR Lazio, Sez. II, ord. 31 ottobre 2001; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, ord. 8 novembre 2001, n. 1392.

[3] Così Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2003, n. 673, Pres. Schinaia, Rel. Chieppa, soc. T. c/ Comitato spontaneo famiglie Biello di Gerosa.

- [4] Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3680, Pres. Giovannini, Est. Minicone, E. c/ Comune di Orsogna.
- [5] Cons. Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4847, Pres. Schinaia, Est. De Nictolis, Comune di Salsomaggiore T. c/ W.
- [6] Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2003, n. 7725, Pres. Schinaia, Rel. Montedoro, W. c/ Comune di Ostuni.
- [7] Primo fra tutti, la violazione del nuovo art. 117 Cost. laddove si introduce una disciplina statale di dettaglio in materie -governo del territorio, tutela della salute, ordinamento della comunicazione- attribuite alla potestà legislativa concorrente delle regioni.
- [8] Vds. in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4847, cit. che era pervenuto alle medesime conclusioni prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 259/2003.
- [9] Così appunto al precitato art. 86, comma 3, assimilando le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 15 del TU dell'edilizia.
- [10] TAR Veneto, Sez. II, 8 gennaio 2004, n. 1.
- [11] Si tratta di TAR Veneto, Sez. II, 7 novembre 2003, n. 5585 che aveva accolto il ricorso proposto da un gruppo di cittadini avverso il titolo edilizio per una SRB rilasciato dal Comune di Dolo (ai sensi del d. lgs. 198/2002, successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo) in quanto risultava in contrasto con le previsioni del piano regolatore che individuavano le zone idonee alla localizzazione degli impianti di telefonia nelle aree "per attrezzature di interesse comune e per servizi tecnologici".
- [12] TAR Veneto, Sez. II, emessa il 18 febbraio 2004, n. 373 (B. e altri c/ Comune di Padova).
- [13] Idem, 22 marzo 2004, n. 749 (V.O. c/ Comune di Monastier di Treviso).
- [14] Idem, 23 dicembre 2003, n. 6293 (V.O. c/ Comune di Monticello C.O.).
- [15] Idem, 22 marzo 2004, n. 758 (H. c/ Comune di Pescantina).
- [16] Idem, 5 marzo 2004, n. n. 536 (T. c/ Comune di San Giorgio delle Pertiche); Idem, 19 gennaio 2004, n. 149 (V.O. c/ Comune di Cinto Maggiore); Idem, 22 marzo 2004, n. 758 (H. c/ Comune di Pescantina) cit.; Id., 7 novembre 2003, n. 5575 (A.I. c/ Comune di Bovolone).
- [17] TAR Piemonte, Sez. I, 28 gennaio 2004, n. 78 (N.I. c/ Comune di Venaria Reale).

Registro Ordinanze:1612/2004

Registro Generale:1641/2004

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

composto dai Signori: Pres. Paolo Salvatore

Cons. Antonino Anastasi

Cons. Vito Poli

Cons. Anna Leoni

Cons. Salvatore Carace Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **06 Aprile 2004**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI STRA

rappresentato e difeso dagli *Avv.ti ALESSIO PETRETTI e GIANLUIGI CERUTI*

con domicilio eletto in Roma *VIA DEGLI SCIPIONI 268/A presso ALESSIO PETRETTI*

contro

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

rappresentato e difeso dagli *Avv.ti ANDREA MANZI e MAURO ALBERTINI*

con domicilio eletto in Roma *VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso ANDREA MANZI*

Interveniente ad Adiuvandum

COPPO SONIA, BRUGNOLO ROBERTA e PERINI MICHELE

rappresentato e difeso dagli *Avv.ti ALESSIO PETRETTI e FRANCESCO ACERBONI*

con domicilio eletto in Roma *VIA DEGLI SCIPIONI 268/A presso ALESSIO PETRETTI*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR VENETO - VENEZIA : Sezione II 144/2004**, resa tra le parti, concernente **AUTORIZZAZ. EDILIZIA PER REALIZZAZ. DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE.**

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

BRUGNOLO ROBERTA COPPO SONIA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

PERINI MICHELE

Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti A.Petretti e M. Albertini;

Ritenuto che l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (ad opera del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. n. 259/2003) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio sempre che sia in tal modo assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio (interesse che non risulta fattispecie posto in discussione o in pericolo);

Visto che, nella fattispecie all'esame, anche a voler considerare la disposizione dell'art. 36 delle Norme del P.R.G. del Comune di Stra non preclusiva dell'installazione delle infrastrutture "de quibus" nelle cosiddette "zone residenziali perequate", le infrastrutture stesse sono comunque da considerarsi "servizi", le aree destinate ai quali dovranno tuttavia essere "definite nello strumento attuativo all'interno dell'area perequata" (lett. g) del comma 10 dell'art. 5 delle N.T.A.) si che gli stessi non possono considerarsi indiscriminatamente collocati all'interno delle zone in questione;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1641/2004) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 06 Aprile 2004

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



* Inizio pagina

OGGETTO: NORME DI TUTELA IN TEMA DI IMPIANTI D'IMMISSIONE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE

Enunciato l'argomento iscritto al n. 10 dell'Ordine del giorno, il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che il Comune, sulla base delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale, è in grado di determinare in quali parti del territorio e a quali condizioni sarà possibile installare impianti per la telefonia mobile, antenne, ripetitori radiotelevisivi, perseguendo l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, permettere una razionale distribuzione degli impianti, salvaguardare la salute dei cittadini;

RITENUTO opportuno fissare una adeguata distanza di sicurezza fra gli impianti suddetti e gli edifici o costruzioni destinate ad abitazione e/o attività agricola, da altre edificazioni necessarie alla conduzione del fondo nonché da edifici e costruzioni adibite a qualsiasi attività lavorativa;

CONSIDERATO necessario, a tutela della salute della collettività, di dover provvedere in merito;

ACCERTATO che sulla proposta deliberativa sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, pareri allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di incaricare l'Ufficio Urbanistica, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, di attivarsi per l'avvio del procedimento di formazione di una variante specifica al PRG vigente – ai sensi della L.R.T. 03/01/2005 n.1 e tutte le altre disposizioni vigenti in materia – finalizzata all'individuazione di aree idonee alla installazione di antenne, ripetitori radiotelevisivi, impianti per la telefonia mobile, la cui localizzazione sia conforme ai principi dettati dall'ordinanza del Consiglio di Stato sez. IV – 6 Aprile 2004 n. 1612, secondo cui non è precluso al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la potestà di localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio;
- 2) di dare indirizzo all'Ufficio Urbanistica di prevedere, nel rispetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato specificata, una distanza minima di 300 metri degli impianti da abitazioni, immobili sedi di strutture produttive e immobili pubblici;
- 3) che il Comune, al fine di evitare speculazioni nella cessione delle aree alle società di gestione di impianti di telefonia, si faccia carico di acquisire le proprietà private anche attraverso procedure espropriative in modo da garantire che le cessioni non siano lasciate al libero mercato ma vengano invece regolate da norme di legge alle quali può essere tenuta solo una Pubblica Amministrazione;
- 4) di dare atto che si provvederà ad adeguare le installazioni già presenti nel territorio comunale alla normativa vigente;
- 5) di impegnarsi a valutare il problema de quo a livello comprensoriale per ovvi motivi di omogeneità e razionalità, data la configurazione morfologica del territorio e dei complessi confini territoriali dei vari comuni casentinesi;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:
PRESENTI: N. 17
ASTENUTI: N. 0
VOTANTI: N. 17
FAVOREVOLI: N. 11
CONTRARI: N. 6 (Bartolini, Bendoni, Checcacci, Vitellozzi, Corezzi, Ciampelli)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE

CON VOTI:
PRESENTI: N. 17
ASTENUTI: N. 0
VOTANTI: N. 17
FAVOREVOLI: N. 11
CONTRARI: N. 6 (Bartolini, Bendoni, Checcacci, Vitellozzi, Corezzi, Ciampelli)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: SOCIALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

NORME DI TUTELA IN TEMA DI IMPIANTI D'IMMISSIONE DI ONDE
ELETTROMAGNETICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Bibbiena, 21/01/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Massimo Del Monte

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Bibbiena, 21/01/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Prot. n° 3263

09.02.2005

AL SINDACO DEL COMUNE DI BIBBIENA

Gruppo Consiliare Bibbiena per le Libertà

Il sottoscritto Consigliere

vista la proposta di deliberazione iscritta al n° 10 dell'Ordine del giorno della seduta consiliare del 10.02.2005 "Norme di tutela in tema d'impianti d'immissione di onde elettromagnetiche"

ai sensi dell'art. 9 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

propone

di emendare il testo suddetto nel modo seguente:

sostituire il punto *B* con il seguente:

"di riservarsi, per le installazioni già presenti nel territorio comunale, un sollecito adeguamento alla nuova normativa".

Bibbiena, 9 febbraio 2005

Firme dei Consiglieri presentatori

Mauro Corra

Prot. N° 3264

09.02.2005

AL SINDACO DEL COMUNE DI BIBBIENA

Gruppo Consiliare Bibbiena per le Libertà

Il sottoscritto Consigliere

vista la proposta di deliberazione iscritta al n° 10 dell'Ordine del giorno della seduta consiliare del 10.02.2005 "*Norme di tutela in tema d'impianti d'immissione di onde elettromagnetiche*"

ai sensi dell'art. 9 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

propone

di emendare il testo suddetto nel modo seguente:

eliminare il punto 2, che recita: "*di dare atto che il Comune si impegnerà ad espropriare i terreni ove dovessero avvenire le installazioni di cui sopra*".

Bibbiena, 9 febbraio 2005

Firme dei Consiglieri presentatori

Mauro Corbelli



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: Settore 2

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

NORME DI TUTELA IN TEMA DI IMPIANTI DI IMMISSIONE DI ONDE
ELETTROMAGNETICHE.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO DEL CONSIGLIERE MAURO COREZZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 09/02/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Massimo Del Monte




OGGETTO: NORME DI TUTELA IN TEMA DI IMPIANTI D'IMMISSIONE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M. T. VIGIANI

Marie Tere Vigian




IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

S. Petrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorico il **07 MAR. 2005** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **4005** Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li' **07 MAR. 2005**

IL MESSO
M. Letizia Fani

M. Letizia Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorico dal **07 MAR. 2005** al **22 MAR. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **23 MAR. 2005**

N. **4005** Reg. Pubbl.

IL MESSO

Valeria Cecchi



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Elisa Silvia Petrucci


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

18 MAR. 2005

Li' **18 MAR. 2005**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Elisa Silvia Petrucci